

CRITERI DETERMINAZIONE DEL VOTO DI AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO A.S. 2022/23

DELIBERA n. 47 a.s. 2022/2023 del 20 marzo 2023: Criteri per la determinazione del voto di ammissione all'Esame di Stato in base al percorso scolastico triennale.

Normativa di riferimento:

- Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107" e dai Decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 741 e n. 742 del 3 ottobre 2017;
- Nota MIUR 4155 del 7 febbraio 2023.

In base a quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 62 del 2017, l'ammissione all'esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, e avviene in presenza dei seguenti requisiti:

- aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti (da valutare nel Collegio di maggio);
- non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;
- aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI.

In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe attribuisce ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato, un voto di ammissione espresso in decimi. Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a sei/decimi.

Il voto di ammissione sarà calcolato in base alle griglie di valutazione degli apprendimenti classi terze scuola secondaria di primo grado ai sensi del D. lgs. 62/2017 delibera n. 39 Collegio Docenti del 12/05/2022 delibera n. 29 Consiglio d'Istituto del 24/05/2022 e nello specifico con la seguente media ponderata

Media ponderata	
Media aritmetica dei voti di tutte le discipline nella classe prima as 20/21	10
Media aritmetica dei voti di tutte le discipline nella classe seconda as 21/22	30
Media aritmetica dei voti di tutte le discipline nella classe terza as 22/23	60
Totale	100%

L'esame è costituito da tre prove scritte ed un colloquio. Le prove scritte relative all'esame di Stato sono:

prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento.

prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche.

prova scritta, articolata in due sezioni, una per ciascuna delle lingue straniere studiate (INGLESE e FRANCESE)

Le tracce e le griglie di valutazione delle prove/colloquio sono predisposte dalla commissione in sede di riunione preliminare, sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte.

Infine, la votazione finale (DM 741/2017, articolo 13) è espressa in decimi ed è determinata dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti attribuiti alle prove scritte e al colloquio.

L'esito dell'esame per i candidati privatisti tiene conto della valutazione attribuita alle prove scritte e al colloquio. Supera l'esame chi ottiene un voto pari o superiore a sei/decimi.

La commissione può, su proposta della sottocommissione e con deliberazione assunta all'unanimità, attribuire la lode ai candidati che hanno conseguito un voto di dieci/decimi, tenendo a riferimento sia gli esiti delle prove d'esame sia il percorso scolastico triennale.

La sottocommissione determina in prima istanza la media dei voti delle prove scritte e del colloquio, esprimendo un unico voto, eventualmente anche con frazione decimale, senza alcun arrotondamento (nota MIUR 1865 del 10 ottobre 2017).